



COMUNE DI BIANCAVILLA

(Provincia di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 DEL REG. DATA 29/04/2016	OGGETTO: Approvazione regolamento IUC, componente IMU e componente TASI ed approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.
---	--

L'anno *duemilasedici* il giorno *ventinove* del mese di *aprile* alle ore 20,10, *in seduta di aggiornamento*, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale di questo Comune, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, dall'appello nominale effettuato dal Vice Segretario Generale si ha il seguente esito:

<i>CONSIGLIERI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>	<i>CONSIGLIERI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<i>CANTARELLA VINCENZO</i>	X		<i>SALVA' GIUSEPPE</i>	X	
<i>LA DELFA ALFREDO</i>	X		<i>CHISARI VINCENZO</i>		X
<i>GIUFFRIDA SALVATORE</i>	X		<i>VENTURA GRAZIA</i>		X
<i>MAGRA ALFIO</i>	X		<i>RAPISARDA VINCENZA</i>	X	
<i>D'ASERO LUIGI GIOVANNI</i>	X		<i>PETRALIA GIUSEPPE</i>	X	
<i>FURNARI PLACIDO</i>		X	<i>SAPIENZA GIUSEPPE</i>	X	
<i>PAPPALARDO GIUSEPPE</i>	X		<i>CANTARELLA MARCO</i>		X
<i>MIGNEMI VINCENZO</i>	X		<i>AMATO VINCENZO</i>	X	
<i>VASTA ADA</i>		X	<i>MURSIA MAURO</i>		X
<i>AMATO MARIO</i>	X		<i>CAPORLINGUA PLACIDO</i>	X	
TOTALE PRESENTI N. 14			TOTALE ASSENTI N. 6		

Presiede la seduta il Presidente *dr. Vincenzo Cantarella*

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale *dr. Salvatore Leonardi*

La seduta è pubblica.

Scrutatori: *Mignemi - Ventura - Amato M.*



Prot. n. 4 del 26/04/2016

COMUNE DI BIANCAVILLA

PROVINCIA DI CATANIA

AREA P.O. N. 3 "Economato- Fiscalità Locali - Risorse Proprie"

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Regolamento IUC, componente IMU e componente TASI ed Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.

PROPOSTA

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, art. 1 comma 639 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) commi da 10 a 28, 53 e 54, ha modificato nuovamente le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Esclusione dal 2016, a seguito degli interventi operati dall'art. 1 comma 11 per:
 - a) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
 - b) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge 28.12.2015, n. 208;

SI PROPONE

1. Di approvare il regolamento per l'applicazione per l'Imposta municipale Propria (IMU) a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)
2. Di approvare il regolamento per l'applicazione della TASI Tassa sui Servizi Indivisibili a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)
3. di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 42 del 08.07.2015;
4. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:
 - aliquota base 9,20%
 - aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 4,00%
 - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93: 2,00%
 - aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che li utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. Catastali C/2, C/6 e C/7): 9,20%;
 - aliquota immobili appartenenti alla cat. catastale D, 0,76%
 - aliquota terreni agricoli: 0,76%;
5. di non determinare per l'anno 2016 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
6. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2016, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;
7. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
 - i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
8. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1 gennaio 2014, non soggetti all'IMU:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
9. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
10. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
11. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. nella L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
12. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998.
- di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, l'aliquota dell'1,30 per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili per l'applicazione della

Il Funzionario Redattore

[Signature]

Il Sindaco

[Signature]

L'Assessore al primo

[Signature]

Biancavilla li 20/06/16

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 (art.53 L.142/90), si esprime parere

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione

Biancavilla li 26/06/16

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Dino Scandura

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 (art.53 L.142/90), si esprime parere

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione

Biancavilla li 26/06/16

Il Responsabile della Ragioneria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Dino Scandura

UFFICIO RAGIONERIA

Dimostrazione disponibilità fondi per assunzione impegno di spesa.

Si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5 della L.08/06/1990 n.142, recepito nella Regione Siciliana dall'art.1 lettera i) della L.R. 11/12/12/1991 n.48.

Biancavilla li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Registro delle proposte di deliberazione n° 41 del 20/06/16

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

Predisposto da: Servizio IX Area III
Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Biancavilla
con deliberazione n. *56*

29 APR. 2016

SOMMARIO

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 6 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 7 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
- Articolo 8 - DETERMINAZIONE DELL'ALIOUOTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 9 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 10 - ASSIMILAZIONI
- Articolo 11 - ESENZIONI E/O RIDUZIONE
- Articolo 12 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO
- Articolo 13 - VERSAMENTI
- Articolo 14 - DICHIARAZIONE
- Articolo 15 - ACCERTAMENTO
- Articolo 16 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 17 - SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 18 - RIMBORSI
- Articolo 19 - CONTENZIOSO
- Articolo 20 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 32 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Biancavilla dell'imposta municipale propria sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Il presente regolamento emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Biancavilla, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastali A/ 1, A8 e A/9

Articolo 3
**DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nei quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/ 2, C/6 e C/ 7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

- 1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

- 1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Biancavilla relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti alla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 10 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/ 2, C/ 6 e C/ 7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/ 5;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/ 5; tale moltiplicatore elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
 - e. 35 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi non sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, la determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30

giorni dalla data delle deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento dei diritti di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dagli atti. La delibera precedentemente detta può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. Il valore delle aree deve essere proposto alla giunta del Dirigente/ Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 415, rispetto a quanto prevista dal periodo precedente;
 - c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Casi di non applicabilità della riduzione:

- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione

- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
- se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione.

Il comodato è possibile solo tra parenti di primo grado in linea retta. Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

Articolo 7 **RIDUZIONE DI IMPOSTA - TERRENI AGRICOLI**

1. Sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.
2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

Articolo 8 **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente mentre il versamento della seconda rata eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data

del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
4. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
 - 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
 - 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

Articolo 10

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- j. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- k. gli immobili ed i fabbricati relative ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1. A/8 e A/9;
- m. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- n. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- o. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- p. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- q. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- r. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- s. gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- t. gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; detta agevolazione spetterà a partire dal 2015;
3. L'immobile in comodato non è più assimilabile all'abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

Articolo 11 **ESENZIONI E/O RIDUZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Biancavilla ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - h. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Biancavilla risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
 - i. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- u. Sono esclusi dalla determinazione diretta delle rendite catastali del gruppo D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. "cosiddetti imbullonati".

Articolo 12

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comune e che insistono sul proprio territorio;
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dai contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento;
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero;
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data dei 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 passibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00;
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 14 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, anche tramite posta certificata (P.E.C.), purché firmata digitalmente.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
4. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge per la riduzione dell'imposta, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti, nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2015 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2016.

Articolo 15 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 16 RISCOSSIONE

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all' articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall' ordinamento vigente.

Articolo 17

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51;
2. Se la dichiarazione é infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta;
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 51. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 1.3 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall' articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997;
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997;
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dello 0,2% calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 18 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 19 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni;
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
4. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. 1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. 2. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia dinamicamente alle vigenti disposizioni normative in materia ed alla loro evoluzione diacronica.
3. 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Predisposto da: Servizio IX Area III
Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Biancavilla
con deliberazione n. **56/2016** del **29 APR. 2016**

SOMMARIO

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE;
- Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO;
- Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI;
- Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI;
- Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO;
- Articolo 6 - BASE IMPONIBILE;
- Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA;
- Articolo 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI;
- Articolo 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE;
- Articolo 10 - VERSAMENTI;
- Articolo 11 - DICHIARAZIONE;
- Articolo 12 - ACCERTAMENTO;
- Articolo 13 - RISCOSSIONE COATTIVA;
- Articolo 14 - SANZIONI ED INTERESSI;
- Articolo 15 - RIMBORSI;
- Articolo 16 - CONTENZIOSO;
- Articolo 18 - RIMBORSI;
- Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA;

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Biancavilla dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Biancavilla assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale di lusso appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A/9 con relativa pertinenza come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/ 2, C/6 e C/ 7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido alla adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, questo ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo è il Comune di Biancavilla relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio;
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 10 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 10 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/ 2, C/6 e C/ 7, con esclusione della categoria catastale A/ 10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/ 5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/ 5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C /1;
- f) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994. n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;
- g) Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utili ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data delle deliberazioni consiliari di determinazione delle aliquote e da pubblicare all' Albo Pretorio del Comune per i successivi 30. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento dei diritti di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dagli atti. La delibera precedentemente detta può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. Il valore delle aree deve essere proposto alla giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base

imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

- h) **TASI Immobili Merce:** viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille.
- i) **TASI altre abitazioni in caso di locazione:** «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo».

3. La base imponibile ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- d) In caso di comodato gratuito di fabbricato utilizzato come abitazione principale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 11,40 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. Per il 2016, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 3,30 per mille;
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
6. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
7. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 8 **DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale di lusso appartenenti alle categorie catastali A1, A/8 e A/9 e delle pertinenze della stessa;
2. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;
3. Sono esenti dalla tasi:
 - gli immobili classificati nella categoria A, ad esclusione delle categorie catastali A1, A/8 e A/9 e delle pertinenze della stessa; adibiti ad abitazione principale per i proprietari
 - la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

4. **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Articolo 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 10 VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre;
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00;
6. La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione;
7. Il Comune deve effettuare l'accertamento e la riscossione della TASI ai sensi di legge.
8. L'imposta dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero;

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

Articolo 11 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione al Protocollo del Comune o tramite posta certificata (P.E.C.) entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti;
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni;
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2015 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2016.

Articolo 12 ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato;
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni

amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 13 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 14 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente;
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro;
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51,00 euro;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00;

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa violazione;
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'0,50%. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenute esigibili;
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 16 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni;
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
3. Per il contenzioso in materia di TASI si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 17 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto;
2. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della regolare pubblicazione;


3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria;
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

COLLEGIO DEI REVISORI



Prod. N. 8491
26 APR. 2016

Al Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio

→ Al Responsabile dell'Ufficio Finanziario

e.p.c. Al Signor Sindaco

Oggetto: Verbale n.7 Approvazione Regolamento IUC, Componente IMU ed approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.

Biancavilla, 26.04.2016

Il Collegio dei Revisori

Dott. Alfredo Puleo



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 7 DEL 22/04/2016

L'anno duemilasedici il giorno 22 mese di aprile, alle ore 19:30 si è riunito il Collegio dei Revisori presso lo studio del Dott. Alfredo Puleo per esprimere il proprio parere sulla proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto **"Approvazione Regolamento imposta unica comunale (IUC), Componente IMU e TASI ed approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016"**.

Sono presenti:

-Dott. Alfredo Puleo;

-Dott. Franco Motta

-Dott. Francesco Pagliaro

Premesso che:

L'Organo di Revisione è chiamato a sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b n. 7 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 come modificato dal Decreto Legge 174/2012, convertito dalla Legge 213/2012, ad esprimere il parere in materia di applicazione dei tributi locali;

Che la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) commi da 10 a 28 , 53 e 54 , ha modificato nuovamente IMU e TASI dell' imposta unica comunale (IUC);

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC .

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione del regolamento IUC , Componente IMU e TASI ed l'approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016;



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

COLLEGIO DEI REVISORI

il collegio

all'unanimità, esprime parere favorevole sulla proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale.

La presente riunione viene sciolta alle ore 20:30, previa lettura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

Biancavilla, 22.04.2016

Il Collegio dei Revisori

Dott. Alfredo Puleo

Dott. Franco Motta

Dott. Francesco Pagliaro

Copia di Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29/04/2016
Da registrazione magnetofonica

Oggetto: Approvazione regolamento IUC, componente IMU e componente TASI ed approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.

Il Presidente, invita il ragioniere Scandura ad illustrare la proposta di delibera, passando al successivo punto dell'o.d.g. "Approvazione regolamento IUC, componente IMU e componente TASI ed approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016". Avvisa i signori consiglieri che potranno intervenire in ordine di richiesta.

Rag. Scandura

Da ufficiale intervento al dibattimento, previa manuale accensione del microfono di postazione collegato al magnetofono/convertitore. Lavorazione e impaginazione successiva, previo ascolto e correzione manuale a video delle parole e delle frasi non correttamente riconosciute dal convertitore vocale

La successiva approvazione di questi due regolamenti, tratta solo di regolamenti e non di tariffe, in quanto il decreto di stabilità prevede che le tariffe, non possono essere aumentate, e quindi rimangono uguali. Quelli del... ah.. no no scusi.. il regolamento IMU e TASI, che si stanno per approvare, portano solamente delle modifiche, previste dal decreto di stabilità e sono per quanto riguarda l'abitazione principale, che è assimilabile, che è scomparsa nuovamente l'IMU, sui terreni agricoli.. l'esenzione prevista dal decreto millenovecento novantatré e la TASI e altre abitazioni in caso di locazione. Per il resto, è uguale a quella degli altri.. il primo è su immobili concessi in comodato gratuito, perché c'è stata una riduzione.. non del 50% incide.. di uno sconto del 50% sull'IMU.. no no.. sono tutte novità imposte dal decreto .. e poi rimane solo questo.

Cons. Amato V.

Da ufficiale intervento al dibattimento, previa manuale accensione del microfono di postazione collegato al magnetofono/convertitore. Lavorazione e impaginazione successiva, previo ascolto e correzione manuale a video delle parole e delle frasi non correttamente riconosciute dal convertitore vocale

Io intanto, vorrei capire.. come diceva l'esperto, che non possono avvenire aumenti.. (non è uno sfottò) per me, essere Caporeale.. no, io ho molta stima nei suoi confronti, per me essere Caporeale, significa essere un tecnico in materia.. per me è un esperto, poi qualcuno la valuta come meglio crede.. io mi permetto ..nella persona che ho davanti. Quindi volevo chiedere.. lei ha detto che si stanno applicando.. nei termini di legge, quindi non possiamo fare degli aumenti, ma io sono convinto che gli aumenti, già sono stati fatti da questa Amministrazione negli anni passati e oggi non li possiamo toccare. Dobbiamo dire questo ai cittadini.. perché sull'IMU della seconda casa, dove l'aliquota era al sette e sei.. il Sindaco l'ha portata.. al nove e venti, quindi l'aumento c'è stato, questo deve capire la città. Che.. questa Amministrazione, poteva azzerare la TASI, dall'uno e portarla a zero, poteva.. l'IMU portarla dal nove e sei al sette e sei. Invece ha ritenuto sempre, gravare sulle tasche dei cittadini, per poter fare poi la solita politica clientelare. Questo è il mio giudizio. Quindi oggi siamo incappati.. a non poter incidere, poi per quanto riguarda i termini di legge di stabilità, c'era la possibilità che per i figli.. dava la casa.. di sgravarla con il comodato d'uso, oggi il governo Renzi.. non è suo, il governo Renzi ha messo quest'altra tassa. Questa è la politica.. questa è la politica di sinistra. questo voglio dire.. questa è la politica di sinistra. A noi ci trova completamente contrari a questa politica, perché stiamo attraversando.. hanno solo.. la .. sensibilità di incassare i soldi stare bene, non hanno la sensibilità, verso le fasce più deboli e la crisi che c'è in questo momento nel Paese Italia. Quindi, mi riservo poi.. di intervenire successivamente per dichiarazione di voto.

Sindaco

Da ufficiale intervento al dibattimento, previa manuale accensione del microfono di postazione collegato al magnetofono/convertitore. Lavorazione e impaginazione successiva, previo ascolto e correzione manuale a video delle parole e delle frasi non correttamente riconosciute dal convertitore vocale

Sono stato chiamato in causa.. il Sindaco.. erroneamente. E' stato detto erroneamente, che l'IMU l'ha messa il governo di centrosinistra, è stato detto erroneamente che non si possono abbassare.. esperto dott

rag. Scandura.. non si possono aumentare le tasse, .. si possono abbassare. Dunque se vogliono, le possono abbassare e allora è il Sindaco che le abbassa ma è il Sindaco che le aumenta.. Ricordo a tutti dove si possono abbassare, se vuole il Consiglio comunale. Ricordo che il Consiglio comunale.. la mia coalizione, introdusse in questo Comune.. ricordo il manifesto con nomi e cognomi.. ricordo che è stata istituita l'IMU dal governo Monti, che non era un Governo di centrosinistra, ma un Governo tecnico, appoggiato anche dal partito allora PDL. Questo per.. di cronaca perché parlare è facile, ma poi portare i dati è ancora più facile.. certe volte. Quindi se il Consiglio comunale, vuole abbassare le tasse, trovando giustamente la copertura, perché c'è l'obbligo del pareggio di bilancio, non si possono aumentare, ma si possono abbassare.. ..questa è un'altra bugia. La politica clientelare di questo Comune, ha portato a fare in modo che levitassero i costi così tanto, da dover applicare l'IMU.. che non ha previsto questo Comune, quindi siccome il Sindaco.. ma la coalizione del Sindaco, che ha permesso a questa città, di mantenere lo standard di servizi sociali all'avanguardia e c'è stata messa.. col nome e cognome, ma di cui poi alla fine, tutti quanti ne abbiamo beneficiato. Diversamente, ci sarebbe stato un Commissario, che avrebbe portato le aliquote al massimo e pagato i fornitori al 50% ... Ragioniere le chiedo possono diminuire queste imposte se.. non è un obbligo di legge l'obbligo di legge è di non aumentarle e non siamo al massimo.. siamo bene al di sotto.. della prima casa possono aumentarla.. Certo come no.. possono fare quello che vogliono.. non è il Sindaco che diminuisce, così come non è stato.. (audio incomprensibile).. di cui sono fiero, che hanno votato quell'atto. Poi, riguardo alla politica clientelare.. più volte detta, più volte citata.. certo.. perché siccome è in causa l'Amministrazione.. e poi ..(invece non fa parlare).. ma il Sindaco è stato tirato in causa.. Allora caro .. ho fatto chiarezza, anche perché se mi consente.. sono stato .. sul partito e sulla coalizione che io rappresento di centrosinistra, ho inteso fare chiarezza, perché in Italia, l'IMU l'ha fatta il governo Monti, un Governo tecnico in cui tutti quanti erano seduti. Questa è storia.

Cons. D'Asero

Mi volevo un' attimo riallacciare, partendo dalla politica più ampia, che è la politica nazionale. Effettivamente, mi riallaccio al discorso del Sindaco.. credo che fosse nel duemila e undici all'incirca, diciamo, tutti i partiti in quel momento storico.. hanno preferito mettere il Paese nelle mani di un Governo tecnico, proprio perché i partiti avrebbero dovuto fare delle scelte molto impopolari.. e qui nasce la posizione dell'IMU, da parte del Governo centrale. Quindi io non parlerei di Governi, né di centrodestra, né di centrosinistra, che cosa succede.. diciamo, quella sicuramente è stata una.. perché avevamo già i.. Comuni.. si pagava l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, avevamo un'aliquota se non ricordo male .. del cinque per mille, con agevolazioni sulla prima casa. I numeri si sono moltiplicati, che cosa è successo.. diciamo, che il Governo centrale ha deciso di tagliare i fondi ai Comuni, quindi il discorso che era stato fatto, era questo.. non ti dò più la cifra che ti davvo fino all'anno scorso.. e te la fai dare dai cittadini. Ma sappiamo benissimo poi, che un discorso, è quando si hanno delle entrate e un discorso, è quando queste entrate, comunque, devono essere ricercate dal singolo cittadino, che va a pagare.. ma questo .. io non sono mai stato al parlamento nazionale, quindi sinceramente, non so se era questo il motivo.. Poi se devo dire la mia sulle ultime novità, sugli aggiornamenti che sono stati introdotti, a mio parere personale, un discorso.. perché il Governo, l'anno scorso ha consentito di fare le agevolazioni su una seconda casa, bastava fare un contratto di comodato nei confronti dei propri figli, o di un proprio figlio, quest'anno ha deciso di ridurre .. e questo.. assolutamente, non posso che dissentire da questo tipo di imposizione, anche perché essendo anche un Tecnico, personalmente mi sono trovato a registrare contratti per alcuni clienti, dove hanno speso dei soldi, per avere questa agevolazione e neanche dopo qualche mese, si ritrovano a non poter usufruire di questo. Questo per quanto riguarda.. diciamo, il discorso un po' più ampio.. Consigliere Amato.. parlo a tutti.. e spero che il consigliere Amato Vincenzo mi ascolti. Le ricordo che questo Consiglio comunale.. l'aliquota base del sette e sessanta, è stata imposta dalla normativa, quando abbiamo applicato l'IMU, era stata portata al nove e sessanta, ma c'è stato.. dal Consiglio comunale.. Successivamente, appena è stato possibile, c'è stato un segnale proposto dall'Amministrazione e accettato da questo Consiglio comunale, c'è stato già una abbassamento, dal nove e sessanta è stata portata al nove e venti.. se non ricordo male .. quello si è potuto fare e quello si è fatto, però voglio dire. Non dobbiamo dire .. che quest'Amministrazione

è stata solo.. se ci sono le condizioni, che si può abbassare, penso che troverà tutti favorevoli per abbassarla. Grazie.

Cons. Amato V.

Grazie.. Presidente. Io ringrazio per la delucidazione, il consigliere D'Asero. Per la pacatezza e l'equilibrio che ha nei suoi interventi, ma voglio rispondere all'Amministrazione, nella persona specifica del signor Sindaco, non all'Amministrazione con i suoi componenti, ma nella persona del signor Sindaco.. dove dice bugie. Ad oggi le bugie se.. no no.. lui ha detto.. persone che hanno detto delle bugie. Io le dico, che le bugie qua, l'unico che le ha dette è proprio il Sindaco, nei confronti della città, su alcuni aspetti. Quindi questa è una precisazione.. poi voglio dire anche, voglio dire anche.. come diceva che la tariffa.. la tariffa del nove e sessanta, chi l'ha votata .. come ha detto il consigliere, l'ha votata questo Consiglio, la sua maggioranza.. che lui ritiene.. sono amabili, non so quale broscia ha usato, del grande cinghiale, questa sera.. siamo diventati tutti bravi, buoni, dolci e così simpatici, fino a ieri sera non so cosa.. peste e corna, oggi in meno di ventiquattro ore, sono diventati tutti bravi. E' stato questo Consiglio, ad aumentare di due punti e qualcosa.. poi ha fatto uno zero venti. Questo è un mio pensiero personale, non di Forza Italia. Io sono convinto, che se facciamo un dossier degli ultimi vent'anni per la tassazione, a prescindere delle riduzioni statali e regionali, la tassazione dell'amministrazione Glorioso, ha un primato.. come tanti altri primati che ha il sindaco Glorioso, come sta governando questa città, il sindaco Glorioso. Il prossimo Sindaco, chiunque esso sia, anche il migliore che c'è a livello internazionale, avrà molta difficoltà perché questo Comune è.. (quello che penso che lo porterebbe dissesto che si muovono su). Questo è il mio pensiero.

Cons. Pappalardo

Grazie signor Presidente. Consigliere Amato.. io sono stato ad ascoltarla in silenzio, ora francamente, quando lei attacca il Sindaco, che è il Capo dell'Amministrazione, sugli atti che poi vengono votati da questo Consiglio comunale, non creda stia attaccando solo il Sindaco, ma di fatto attacca tutta l'intera maggioranza. Perché siamo qui sicuramente, non per ratificare degli atti in maniera passiva, ma se li votiamo, vuol dire che li condividiamo. Ora.. me ne viene in mente una.. ma Forza Italia ne amministra città ultimamente o non ne amministra neanche una?.. Io non sono mai stato di Forza Italia.. in qualche posto, c'è qualche Sindaco di Forza Italia?.. E' facile e bello.. attraversiamo la fase politica più difficile che questa nazione ha dal dopoguerra, una fase economica molto delicata, e quindi chi amministra oggi purtroppo, deve necessariamente gestire le emergenze e non progettare. Io ho informazioni che oggi anche i comuni amministrati da Forza Italia, o dal Nuovo Centro Destra, o da altri partiti, forse sono in condizioni ancora molto peggiori di quello che è il Comune di Biancavilla. Quindi.. li ho detti tutti, non è che ho colpito una voce e.. Quindi, caro consigliere Vincenzo Amato, io la invito effettivamente a non andare.. quello che poi è demagogia, quello che poi è ripetitivo.. essere intelligenti, anche perché chi ci ascolta da casa.. capisco che la telecamera salta gli interventi.. Oggi, anche il Presidente era in dubbio se ammetterla o no, però io dico cerchiamo di essere.. verso i cittadini che ci guardano da casa, perché sono tutti intelligenti.. Quindi sanno oggi effettivamente, le condizioni economiche che ci sono in un Comune. Oggi l'Amministrazione che riesce a gestire, quelli che sono i servizi storici, perché vi abbiamo sempre sfidato dicendo di dirci un servizio.. (che prima c'era.. e oggi non c'è) e quindi nelle ore dell'Amministrazione.. c'era.. oggi non c'è.. tutti ci sono, tutti, tutti e quindi ..?(povero consigliere Vincenzo Amato..) mi creda, eviti di fare questi interventi, errori.. per carità, se ne fanno tanti, si può andare anche meglio, la classe dirigente deve essere sempre più attenta, soprattutto nelle difficoltà.. e le assicuro che il quadro che dipinge lei, non è quello della realtà.. ecco. Grazie.

Cons. Magra

Presidente.. io non vedo l'ora finisce stasera, anche perché sinceramente parlando, quando ascolti il consigliere Amato Vincenzo, per me è una grande felicità, perché la sua verve, la sua passionalità negli interventi, riesce a calamitare tutti i consiglieri comunali. E anche vero, che il consigliere Vincenzo Amato, purtroppo in tantissime occasioni, si lascia andare senza fare dei ragionamenti.. e dei concetti esistenziali..

si io entro in merito adesso.. Perché sostanzialmente, hai iniziato a fare dei ragionamenti, tutt'altro che simbolici nei confronti dei consiglieri di maggioranza.. che non entro nel merito. che non.. tutte queste cose. Dice che non conosce le carte, non c'è stato il tempo.. purtroppo noi consiglieri comunali, quando c'è un Consiglio già convocato, la prima cosa che facciamo è andare in Presidenza, prendere le carte.. ce le studiamo.. io non devo dare conto a te.. io sto parlando.. sto parlando.. il punto è un altro purtroppo.. normale.. dobbiamo essere preparati.. o perché siamo preparati, o perché non siamo preparati, ma non puoi sfidare o chiedere agli altri di conoscere o non conoscere determinate situazioni.. giusto Vincenzo? Ecco.. io lo dico, anche perché .. con tono pacato si .. anche perché quando tu parli, sembrerebbe che stai attaccando tutto e tutti.. e questo è sbagliato... e questo è sbagliato Vincenzo.. aspetta.. Vincenzo aspetta.. andiamo ora .. Tu rinfacci.. il Sindaco che non può intervenire nella sua Amministrazione.. cioè.. Vincenzo, fammi finire gioia .. il Sindaco.. formalità .. chiama me in causa, io consigliere di maggioranza, dico.. Sindaco spiegami quest'atto amministrativo, perché sei tu a farlo.. Opportuno per tutto il consiglio comunale, che l'Amministrazione parli.. colui che l'ha proposto.. c'è il fatto che tu dici che il Sindaco non può parlare, è una assurdità.. non vado fuori .. la forma .. io chiedo e ascolto.. ... (audio incomprensibile).. fammi finire il concetto.. io capisco che si soffre di simpatie e di antipatie.. scusate.. scusate io voglio essere breve, finisco il discorso velocemente, anche perché ritengo che quando si ... una persona si .. perché uno magari ha un concetto personale.. e così è legittimo, che uno.. concetti.. di un'altra persona. Io credo sinceramente.. ci mancherebbe io parlo con riferimenti di politica, non parlo di un fatto personale, me ne guarderei bene.. politico .. purtroppo ci porta a dire cose inesatte. Io voglio semplicemente ricordare all'intero Consiglio comunale, che purtroppo, la gente non lo sa, ma lo dico io adesso.. Questo Sindaco.. che purtroppo la gente non saprà mai, oggi.. è uno dei Sindaci che è riuscito ad.. stabilità in questo Comune. Se noi guardiamo tutti gli altri comuni limitrofi.. io credo che sia l'unico Sindaco, dove si pagano gli stipendi agli impiegati.. e noi riusciamo a mantenere anche i servizi.. non ho disturbato.. però vorrei che anche da parte tua, ci fosse rispetto.. che viene usato quindi io stavo dicendo.. questo Sindaco è riuscito non solo a pagare gli stipendi agli impiegati, ma anche a mantenere determinati servizi.. quasi tutti.. per non andare lontano ..nei comuni limitrofi ci ricordiamo che ci sono problemi anche per pagare gli stipendi. Quindi, quando tu mi cacci tutte quelle accuse, tra le altre cose infondate.. io capisco.. se tu.. e giustifichi.. però mi sembra troppo strumentale.. troppo demagogico, a dire tutte quelle cose. Ecco perché dico.. bisogna avere un attimino.. utilizzare la tecnica del.. concetto e dire.. interventi legittimi.. io capisco che nell'esposizione certi interventi è legittimo farli.. no.. io non è che ti sto tacciando di qualcosa.. tu lo sai che io sono molto pacato nei miei interventi. Io ti sto dicendo semplicemente, cerca di comportarti.. con toni più consoni, nei confronti dell'Amministrazione. Con questo non è che voglio dire che.. allora c'è la .. di essere perfetti, me ne guarderei bene, tutti siamo esseri umani.. ma io ritengo che questo essere non perfetti.. .. ma.. no.. è che lo dico io, lo dice la sua maggioranza e lo dice Biancavilla intera, per la seconda volta. Grazie.

Cons. La Delfa

Mi riallaccio al ragionamento che faceva il consigliere Magra, dove diceva giustamente, che questa coalizione.. il Sindaco, nella sua persona, giustamente ha portato un Comune fino ad oggi, dove non ha avuto problemi, dove ha tenuto conto delle fasce deboli, ha tenuto conto delle difficoltà che ci sono nel nostro comprensorio. Perché in questa maggioranza, come lei benissimo sa, fanno parte diverse anime, diverse.. comunali. Quando si parla del Sindaco.. e lei parla del Sindaco Glorioso, va a toccare anche noi Consiglieri comunali. I Consiglieri comunali, sono quelli che.. visto che il bilancio viene poi votato all'interno di questo Consiglio comunale, siamo sempre noi ad andare.. a fare degli emendamenti, o degli aumenti, sulla base.. perché siamo costretti per forza. Lo diceva il consigliere Luigi D'Asero, siamo stati costretti a fare degli aumenti, per quanto riguarda l'IMU e la TASI, perché erano degli aumenti dovuti.. Erano dovuti per forza, perché se noi oggi non siamo andati in dissesto finanziario.. e lo diceva il consigliere Magra e lo dico anche io, che non siamo andati in dissesto finanziario, è perché questa coalizione.. il Sindaco Glorioso in questi sette anni di attività amministrativa, è riuscito a tenere i fondi .. a non sfiorare il patto di stabilità. Siamo riusciti a tenere .. siamo riusciti ad andare avanti, siamo andati avanti. Negli altri Comuni.. tipo S. M. di Licodia, è in dissesto finanziario, da qualche anno. Caltagirone è

in dissesto finanziario. Noi invece.. qua ancora come Comune, siamo ancora in essere, siamo in vita ancora, continuiamo ad esistere, facendo però un'opposizione.. facendo demagogia, facendo capire alle persone all'esterno. Ebbene le persone dall'esterno, alla fine anche se ci vedono nell'emittente televisiva, giustamente vogliono il confronto anche diretto. Ci vuole parlare, ci vuole sentire parlare con le persone, con le persone ci parliamo, raccontiamo le cose veramente come stanno.. Se fino ad oggi, noi ancora siamo in campo, siamo qua, ci siamo, è perché le persone ci danno fiducia. Grazie.

Sindaco

Io chiedo il permesso al Presidente.. veramente. Presidente.. io volevo rivolgere una domanda, anzi mi alzo, perché è rispettoso nei confronti di tutti. Io vedo che certe volte, ci facciamo la guerra fra di noi, dimenticando.. Io credo che noi, stiamo facendo un errore.. e lo facciamo, non solo a Biancavilla, ma dappertutto, perché crediamo che il nemico è sempre l'altro, che è all'interno qua a Biancavilla, o ad Adrano ad Adrano. Io sono convinto che in questo moment, il nemico delle comunità, di Biancavilla, ma di Adrano, è il Governo centrale, che è predatore. Rivolgo tre domande.. so per certo.. (che sarà responsabile dell'argomento trovata per) uno.. l'IMU di competenza nel Comune di Biancavilla, l'IMU incassata e quanto trattiene lo Stato, per l'IMU versata dai cittadini biancavillesi, perché questa è la vera truffa, questo è depredare una comunità.. non ho nessun problema io, a dare meriti e demeriti.. questo è far passare per esattori... perché non li chiede direttamente con una tassa.. lo Stato, anziché fare mettere la faccia dei Consiglieri comunali di tutti i comuni e poi prendersi .. Perché poi sa cosa succede sull'IMU?.. bravo .. (si pigghia a carni).. quella che entra subito, la incamera a Pescara, quella che non entra, noi dobbiamo andare a riprenderla. Chiedo queste tre domande.. per le risposte, solo che .. messo in difficoltà.

Cons. Amato V.

Presidente scusi.. lei.. penso che sta perdendo lucidità.. si, le ho chiesto di parlare.. sta perdendo lucidità, nella gestione del Consiglio.. queste.. queste.. scusi.. scusi.. scusi.. Il Sindaco, che ha fatto queste domande.. io sono convinto che la materia la conosce abbastanza bene.. e le risposte già le sa, perché lei, sta chiedendo queste domande?.. Scusa è una mia valutazione.. è perché non conosce e chiede delle spiegazioni, o è perché le sa e le vuole fare apparire in televisione..? Questo Governo centrale, è rappresentato dal PD, quindi è il suo partito.. che lui.. si batte a sostenerlo e l'ha portato anche con il suo consenso, si è battuto, quindi.. questo è meriti e demeriti. Ogni tanto si comporta in maniera coerente, ogni tanto, politicamente parlando. Ora faccio un riferimento.. intanto stasera che c'è una corrente di realisti, che si sono svegliati stasera, apprendo che c'è una corrente di realisti, che si sono svegliati.. oggi ventinove aprile alle ventuno.. e poi è suonata di sera apprendiamo questo.. I realisti, quelli che hanno .. fino a qualche giorno fa, il Sindaco .. oggi sono diventati i realisti di questo consesso civico .. Sono stato .. della sua buona capacità amministrativa, è risultato incapace politicamente, ad amministrare.. ..(audio incomprensibile). Con un voto chiesto alla città, si è dimostrato incoerente nei confronti degli elettori.. ribaltando l'esito elettorale. Ha dimostrato una incapacità.. Questo Ente, paga a 180 giorni, abbiamo un'anticipazione di cassa di tre milioni e mezzo di Euro, tutta finita. Ma di cosa state parlando, ma perché non chiedete ai cittadini.. se tutto va bene e poi .. come miglior Sindaco d'Italia.. Io penso.. Sindaco.. glielo dico come amico, non come Sindaco, nell'amicizia ..(turnassi a fari chiddu ca sapi fari beni).. (no.. u sapi fari è u nummiru unu).. glielo dico che è capacissimo e ne ha bisogno anche la struttura, di fare ..(u so travagghiu è u nummiru unu) ..(u politico lassassi.. ciù dicu iù).. da amico..

Il Presidente, visto che non vi sono altri interventi, invita il Vice Segretario a procedere alla votazione. Il V. *Segretario*, alle ore 21,27, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n. 15:* Cantarella V. - La Delfa, Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Amato, Salvà, Ventura, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Amato V., Caporlingua.

➤ **Consiglieri assenti n.5:** Furnari, Vasta, Chisari, Cantarella M., Mursia.

➤ **Hanno espresso voto favorevole n.12 Consiglieri:** Cantarella V. - La Delfa, Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Salvà, Ventura, Rapisarda, Petralia, Sapienza.

➤ **Hanno espresso voto contrario n. 0 Consiglieri:**

➤ Si sono astenuti n. 3 Consiglieri: Amato M., Amato V., Caporlingua.

Consiglieri <i>assegnati</i> n.20	Consiglieri in <i>carica</i> n.20	Consiglieri <i>presenti</i> n.15
Consiglieri <i>votanti</i> n. 12	Consiglieri astenuti n. 3	Consiglieri <i>assenti</i> n. 5
Votazione:		
Favorevoli n. 12		Contrari: n. =
Regolamento IUC, componente IMU e componente TASI ed approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016 Accolto		

Il Presidente, con 12 voti favorevoli, n.3 astenuti e n. 5 assenti, dichiara accolto il punto.

Cons. Amato M.

Signor Presidente, colleghi Consiglieri. Io avevo il piacere di fare un intervento prettamente politico, uscendo da quelle che sono state ultimamente, tutte queste tematiche inerenti a un dibattito tecnico. Visto e considerato, che viene a mancare la figura del Sindaco, perché si assenta per motivi prettamente personali, mi riservo di fare quest'intervento, con la presenza del Sindaco. Nel frattempo volevo chiedere.. sia al dott. Leonardi, facente funzione di Segretario, sia all'amico Scandura, responsabile dell'area contabile.. Se tutti questi regolamenti.. Presidente anche per lei, vale questo intervento.. Vorrei sapere, in forma ufficiale, se tutti questi regolamenti che stiamo votando, che riguardano la parte contabile dell'Ente e quindi sono atti, che anticipano quello che è il bilancio. Si è parlato di interpretazione di tariffe, si è parlato di votare tutte le tabelle con i coefficienti di riduzioni.. e quanto riguarda tutta questa tematica.. Presidente, io volevo capire e avere una risposta, se in queste tematiche, quando noi Consiglieri, andiamo a votare queste problematiche, sia necessario la presenza del gruppo dei revisori dei conti in Aula?..

Presidente

Ieri ho chiesto al Segretario.. Consigliere non so se lei.. in quel preciso momento.. si ma è messo a verbale. Ho chiesto: E' necessario il parere dei Revisori dei Conti, prima di procedere al voto, rispetto agli emendamenti proposti dai consiglieri in aula? Il Segretario mi ha risposto: No! Non è necessario. Dunque è stato chiaro. Prima di passare al punto all'ordine del giorno prossimo, mi corre l'obbligo, non perché è davanti o perché è un nuovo Consigliere, o perché fa parte dell'opposizione.. di ringraziare personalmente e per quanto mi compete.. il consigliere Caporlingua, per la sensibilità dimostrata. Perché poteva benissimo operare in altro modo e mettere in difficoltà questo ente, non consentendo la trattazione dei punti che testé abbiamo votato in Aula. Con un modo di operare che gli consentiva, anche il regolamento delle Commissioni. Lo voglio ringraziare, perché ha dimostrato sensibilità e ha dimostrato anche senso del dovere e maturità politica. Il mio ringraziamento, va tutto al consigliere Caporlingua e alla forza politica che qui rappresenta, anche se di opposizione.

Cons. La Delfa

Grazie signor Presidente.. colleghi Consiglieri. Signor Presidente, mi pare che abbiamo cercato di contattare il Capoparea, per quanto riguarda il punto che dobbiamo andare a trattare, è indispensabile la presenza del funzionario. Visto che non è reperibile, perché non l'abbiamo raggiunto per telefono, non ci

siamo potuti mettere in contatto.. chiedo il rinvio dei lavori di questo Consiglio comunale, a martedì giorno tre maggio duemila e sedici, alle ore 20.00.

Cons. Amato M.

Grazie signor Presidente. Prima di mettere ai voti questo rinvio, volevo chiarire alcuni passaggi.. parlo a nome dell'opposizione. Noi abbiamo dimostrato, in questi tre anni come minimo, perché mi rifaccio a questa legislatura.. voglio dire, abbiamo avuto ruolo di squadra di opposizione, o comunque di persone che in ogni caso, hanno voluto dare.. e penso che lo spirito sia questo, di voler dare un contributo, a quelle che sono le tematiche e le problematiche del Paese. Tant'è che abbiamo tante e tante volte .. per consentire a questo Consiglio comunale.. anche su argomenti importanti.. e questo va dato merito a tutti quei consiglieri, che si occupano e si impegnano in modo quotidiano, su argomenti e su tematiche che non sono di semplice studio. In questo caso specifico, come diceva anche lei Presidente, ha voluto ringraziare il Presidente della Commissione, che è il consigliere Caporlingua, perché ha voluto lavorare in un determinato modo, magari c'erano le condizioni per poter mettere qualche piccolo intralcio, qualche piccolo sassolino dentro qualche scarpa e rallentare, quello che era l'iter.. perché poi di fatto è anche quello che è parte del ruolo dell'opposizione. Questo.. è nostro.. vogliamo dimostrare sempre in Aula. Ieri sera, c'è stato finalmente dopo tanti anni, un forte confronto e dibattito, su quelle che sono a volte delle tematiche e abbiamo posto delle questioni serie. Abbiamo posto degli emendamenti, abbiamo avuto anche il piacere di avere qualche voto di consenso, da parte di Consiglieri di maggioranza, ma questo .. non sta a significare assolutamente niente.. Io dico, che anch'io mi sono trovato a volte in condizioni come è stato.. vi ricordo (il voto dato in modo positivo, sia dal sottoscritto che dalla mia compagna di viaggio il consigliere Vasta.. ..(cioè abbiamo gabbato e sembra che avete andando alberghiero per le opere pubbliche..) abbiamo noi motivato per voi.. passo dopo passo anche i Consiglieri, possono rivedere quelle che sono la tematiche, al momento che sono in Aula. Ieri sera, evidentemente, qualche consigliere di maggioranza ha visto bene, su quello che erano i problemi, le tematiche, guardando quegli emendamenti.. li ha sposati e ha collaborato con quello che era il pensiero di qualche cittadino. Perché anche i cittadini, sono espressione dei consiglieri di minoranza, perché quelle problematiche, nascono anche dalle esigenze dei cittadini. Volevo dire soltanto questo.. però mi riservo l'intervento, nel momento in cui ci sarà in Aula il Sindaco, perché penso che l'intervento che volevo fare, è prettamente politico. Quindi, con la presenza di chi governa, che è responsabile di quest'Amministrazione, penso che non sia giusto che io dica quello che ho in mente, in assenza dell'Amministrazione.. perché lui è il leader e deve prendere atto di quello che sta succedendo.. ormai, da qualche Consigliere comunale.. e se non prende atto il Sindaco, noi prendiamo atto, che nessun passaggio politico .. di tutto quello che succede qua dentro, e invece che andare a correre il problema, ci giriamo tutti quanti attorno.. ognuno .. sono dei problemi importanti. Ma prima di consumare questi argomenti, perché siamo in scadenza col .. come mi diceva, siamo pienamente d'accordo.. ci sono dei passaggi, che non sono stati chiariti negli ultimi quindici, venti giorni, .. e penso di riferire in Aula, quanto meno, quello che succede nella città. Grazie.

Presidente

Volevo anche comunicare a questo Consiglio comunale, che insieme al Presidente della Commissione, che si occupa di bilancio, avremo modo di parlare con il referente dell'Amministrazione, cioè il tecnico, per la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti, che sono necessari e propedeutici all'approvazione dello stesso bilancio. Lo faremo insieme, perché voglio che la Commissione possa esprimere un parere compiuto in merito, senza fretta e senza vi siano problematiche, di quelle come le abbiamo vissute in quest'occasione.

Cons. Amato V.

Grazie signor Presidente. La ringrazio per quello che ha detto, perché è la realtà dei fatti, che il gruppo di Forza Italia, insieme a tutto quello dell'opposizione, ha dimostrato in questi anni, di essere responsabile. Non mette .. anche se poteva.. un ruolo d'opposizione, di ostruzione e in quel caso poteva essere strumentale. Noi, quando si tratta di temi che vanno nell'interesse della collettività, noi ci siamo sempre e

siamo responsabili... e questo, detto da lei, ci fa onore e la ringraziamo. Mi chiedevo se il Capoarea avesse ricevuto l'invito ai lavori?... .. comunicazione.. dove per esigenze personali doveva essere assente?.. Noi per .. sempre.. siamo contrari a questi tipi rinvii, perché diamo un'altra lettura, per quanto riguarda la tematica sollevata dal componente Amato Mario, in merito alla situazione politica. Passando questi passaggi tecnici, che avevano delle scadenze, ci riserviamo di produrre.. di chiedere dei chiarimenti in Aula, perché è dovuto.. e non fare passare nulla al caso, visto i temi importanti che si sono verificati. Grazie.

Cons. Amato V.

Dico.. in maniera non ironica ma sincera, va anche un plauso per chi ha sentito l'esigenza.. verso le fasce più deboli.. al Consigliere Rapisarda.. E questo.. per me è indice di intelligenza politica e cura, che ha fatto il consigliere Rapisarda. E' un intervento serio di cui.. io la ringrazio.

Il Presidente, visto l'assenza dello scrutatore Ventura, invita il Vice Segretario a procedere alla votazione di sostituzione con il cons. Rapisarda. Il V. *Segretario*, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n. 11:* Cantarella V. - La Delfa, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Amato V., Caporlingua.
- *Consiglieri assenti n.9:* Giuffrida, Magra, Furnari, Vasta, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M., Mursia.
- *Hanno espresso voto favorevole n.11 Consiglieri:* Cantarella V. - La Delfa, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Amato V., Caporlingua.
- *Hanno espresso voto contrario n. 0 Consiglieri:*
- Si sono astenuti n. = Consiglieri:.

Consiglieri <i>assegnati</i> n.20	Consiglieri in <i>carica</i> n.20	Consiglieri <i>presenti</i> n.11
Consiglieri <i>votanti</i> n. 11	Consiglieri astenuti n. =	Consiglieri <i>assenti</i> n. 9
Votazione:		
Favorevoli n. 11		Contrari: n. =
Sostituzione scrutatore Ventura con Rapisarda <i>Accolto</i>		

Il Presidente, con 11 voti favorevoli e n. 9 assenti, dichiara accolta la sostituzione.

Il Presidente, visto l'assenza dello scrutatore Ventura, invita il Vice Segretario a procedere alla votazione di sostituzione con il cons. Rapisarda. Il V. *Segretario*, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n. 11:* Cantarella V. - La Delfa, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Amato V., Caporlingua.
- *Consiglieri assenti n.9:* Giuffrida, Magra, Furnari, Vasta, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M., Mursia.
- *Hanno espresso voto favorevole n.11 Consiglieri:* Cantarella V. - La Delfa, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Amato V., Caporlingua.
- *Hanno espresso voto contrario n. 0 Consiglieri:*
- Si sono astenuti n. = Consiglieri:.

Consiglieri <i>assegnati</i> n.20	Consiglieri in <i>carica</i> n.20	Consiglieri <i>presenti</i> n.11
Consiglieri <i>votanti</i> n. 11	Consiglieri astenuti n. =	Consiglieri <i>assenti</i> n. 9

Votazione:	
Favorevoli n. 11	Contrari: n. =
Sostituzione scrutatore Ventura con Rapisarda <i>Accolto</i>	

Il Presidente, con 11 voti favorevoli e n. 9 assenti, dichiara accolta la sostituzione. Invita il Vice Segretario a procedere alla votazione chiesta dal cons. La Delfa per il rinvio della seduta per il giorno 03.05.2016, alle ore 20,00.

Il V. *Segretario*, alle ore 21,45, procede alla votazione per appello nominale e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n. 11:* Cantarella V. - La Delfa, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Amato M., Rapisarda, Petralia, Sapienza, Amato V., Caporlingua.
- *Consiglieri assenti n.9:* Giuffrida, Magra, Furnari, Vasta, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M., Mursia.
- *Hanno espresso voto favorevole n.8 Consiglieri:* Cantarella V. - La Delfa, D'Asero, Pappalardo, Mignemi, Rapisarda, Petralia, Sapienza.
- *Hanno espresso voto contrario n. 2 Consiglieri:* Amato V., Caporlingua.
- Si sono astenuti n. 1 Consiglieri: Amato M..

Consiglieri <i>assegnati</i> n.20	Consiglieri in <i>carica</i> n.20	Consiglieri <i>presenti</i> n.11
Consiglieri <i>votanti</i> n. 10	Consiglieri astenuti n. 1	Consiglieri <i>assenti</i> n. 9

Votazione:	
Favorevoli n. 8	Contrari: n. 2
rinvio per il giorno 03.05.2016, alle ore 20,00 <i>Accolto</i>	

Il Presidente, con 8 voti favorevoli, n.1 astenuto, n. 2 contrari e n. 9 assenti, dichiara accolto il rinvio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F. to dott. *Cantarella Vincenzo*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

F. to dott. *Salvatore Leonardi*

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on - line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno **28 GIU. 2016**

Dalla residenza municipale, addì 28 GIU. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to *Dr. Antonio M. Caputo*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto alla pubblicazione degli atti

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line di questo Comune dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Che contro di essa sono/non sono stati prodotti, a questo ufficio, opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

IL MESSO COMUNALE

IL CAPO DELLA 1 ^ AREA DELLE P.O.

F. to *Dr. Salvatore Leonardi*

IL CAPO DELLA 6 ^ AREA DELLE P.O.

F. to *Dr. Salvatore Leonardi*

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to *Dr. Antonio M. Caputo*

E' copia conforme al suo originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì 28 GIU. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio M. Caputo

ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI IL _____

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA _____

Biancavilla, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to *Antonio M. Caputo*